



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni didattiche paritetiche

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni didattiche paritetiche dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli.

Art. 2

Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni didattiche paritetiche hanno luogo, di regola, ogni tre anni nel periodo compreso tra novembre e gennaio. In caso di posti vacanti, o quando si verificano le condizioni di cessazione o incompatibilità indicate nell'art. 4, il Rettore dell'Ateneo indice un'elezione suppletiva.

Le elezioni sono indette con decreto del Rettore dell'Ateneo. Il decreto è pubblicato sulle pagine web e agli albi dell'Università, almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il decreto stabilisce la data e l'orario delle votazioni e indica il numero degli eligendi.

Sono da eleggere:

n. 1 rappresentante degli studenti per ognuno dei corsi di studio attivi; per il corso di studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza saranno eletti n. 2 rappresentanti degli studenti.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto e sono eleggibili gli studenti dell'Ateneo che risultano regolarmente iscritti entro la scadenza del 5 novembre dell'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, al rispettivo corso di studio, in corso e fuori corso.

Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili gli studenti che si trovano sospesi a causa di procedimento disciplinare o penale in corso o di sospensione della carriera.

Art. 4

Cause di cessazione e di incompatibilità

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di studente membro della Commissione didattica paritetica:

- la perdita dello status di studente presso l'Università Suor Orsola Benincasa;;
- il trasferimento ad altra università, il trasferimento ad altro corso;
- la rinuncia agli studi e la rinuncia scritta da parte del titolare della carica.

Al fine di evitare il cumulo di cariche, costituisce causa di incompatibilità il ricoprire più di una carica elettiva all'interno dell'Università.

Art. 5

Modalità e termini per il deposito delle candidature

Ciascun elettore che gode del diritto di elettorato passivo può presentare la propria candidatura in Segreteria studenti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione. Nella candidatura va indicata la denominazione del corso di studio di appartenenza e la Facoltà.

Art. 6

Compiti della Segreteria studenti

La Segreteria studenti ha l'onere di:

- ricevere le candidature e protocollarne la data di arrivo
- trasmettere le candidature alla commissione elettorale, il giorno successivo all'ultimo giorno utile per il deposito;
- trasmettere alla commissione elettorale - insieme alle candidature - l'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7

Commissione elettorale

La Commissione elettorale che viene costituita con decreto del Rettore dell'Ateneo è composta da:

- il responsabile o un collaboratore dell'Area Affari Generali;
- un docente dell'Ateneo;
- il responsabile o un collaboratore della Segreteria studenti dell'Ateneo.

Art. 8

Adempimenti della commissione elettorale

La Commissione elettorale assume la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e garantisce la regolarità del procedimento. Le sedute della Commissione elettorale sono pubbliche e per ciascuna seduta viene redatto un verbale.

I candidati sono autorizzati a partecipare alle sedute della commissione elettorale; quest'ultima deve comunicare loro tempestivamente data, ora e luogo delle sedute.

La Commissione elettorale si riunisce entro due giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature.

Nella sua prima riunione la Commissione elettorale:

- nomina nel suo seno un presidente e un segretario,
- verifica che le candidature depositate siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento dichiarandone, in caso contrario, la non ammissibilità,
- decide sugli eventuali reclami.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, le candidature presentate e riconosciute regolari sono rese pubbliche dalla Commissione elettorale sulle pagine web e tramite manifesto affisso agli albi dell'ateneo. Il manifesto riporta per ogni candidato: nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di matricola e corso di studio.

Art. 9

Propaganda elettorale

Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 10

Sistema elettorale

Nelle Commissioni didattiche paritetiche viene eletto almeno un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non appartenenti allo stesso corso di studio.

Nel caso di cessazione o dimissioni dalla carica di un membro delle Commissioni didattiche paritetiche, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti.

Nel caso in cui anche in applicazione del principio contenuto in questo articolo non ci siano dei sostituti, saranno indette le elezioni supplementari di cui all'art. 2, comma 1, di tale regolamento.

Art. 11

Operazioni di voto

Il voto è personale, libero e a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ciascun corso di studio per il quale ha il diritto di voto.

L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissati nel decreto rettorale che indice le elezioni.

Nei giorni e nell'ora fissati, il Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, costituisce il seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento della stessa, tra cui la vidimazione delle schede da consegnare a ciascun elettore.

Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso.

Le operazioni elettorali comprendono:

- consegna al Presidente o ad uno dei Componenti il seggio da parte dell'elettore del libretto universitario o di un documento di riconoscimento valido ai fini dell'accertamento della sua identità personale;
- accertamento dell'iscrizione dell'elettore nell'elenco dei votanti;
- consegna all'elettore della scheda elettorale da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio;
- ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto, utilizzando la penna che all'uopo gli verrà consegnata;
- chiusura della scheda elettorale ad opera dell'elettore nell'interno della cabina;
- riconsegna della scheda al Presidente o ad uno dei Componenti il seggio, che provvederà ad introdurla nell'urna;
- annotazione sull'elenco dei votanti da parte di un Componente il seggio dell'avvenuta votazione, firma dell'elettore sul predetto elenco in corrispondenza del proprio nominativo e restituzione del documento di riconoscimento.

All'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente ammette al voto gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni, sigilla le urne e dichiara chiusa la votazione.

Nel caso in cui l'Università decidesse di attivare una procedura on-line che consenta di votare per via telematica, ogni elettore dovrà seguire le istruzioni contenute nella procedura stessa.

Art. 12

Chiusura delle operazioni di voto

Il giorno dopo la conclusione delle operazioni di voto, il responsabile dello scrutinio invierà alla Commissione elettorale la documentazione relativa ai risultati elettorali, in plico chiuso, firmato e timbrato.

Entro due giorni lavorativi dalla chiusura delle elezioni, la Commissione elettorale procede, in seduta pubblica, all'esame della documentazione, al controllo di legittimità sugli atti acquisiti, li approva e predispone la graduatoria derivante dallo spoglio delle schede acquisite dai seggi e rende noto il risultato provvisorio.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, il presidente della commissione elettorale procede a sorteggio in forma pubblica.

Il Rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti della Commissione elettorale, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto, assicurandone la pubblicità.

Contro il suddetto decreto è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, che decide in via definitiva. Tale ricorso deve essere esperito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da presentarsi nel termine perentorio, a pena di decadenza, di sette giorni dalla data di pubblicazione al decreto.

In merito al ricorso la Commissione elettorale decide entro i successivi dieci giorni, trasmettendo gli atti al Rettore per l'adozione di eventuali provvedimenti.

Art. 13

Durata in carica degli eletti

I rappresentanti eletti assumono la funzione dalla data indicata nel decreto di nomina, restano in carica per tre anni, e comunque fino alla nomina dei neoletti, salvo il venir meno dei requisiti richiesti.

Art. 14

Termini in deroga

Per gravi e giustificati motivi il Rettore dell'Università può, con decreto, modificare i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 15

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Art. 16**Norma transitoria**

I candidati eletti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica finché sussistono le condizioni previste dall'art. 4.

Emanato con D.R. n. 532 del 01/10/2014